



COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia Di Cagliari

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 03

Del 10/02/2010

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DEI LAVORI RUMOROSI NEL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

CONSIDERATA la natura di carattere economico prettamente turistica rivestita dalle località “Torre delle Stelle”, “Baccu Mandara” e “Geremeas” - ricadenti nel territorio del Comune di Maracalagonis - per le quali occorre venire incontro alle esigenze dei vacanzieri garantendo loro un soggiorno caratterizzato dalla massima tranquillità possibile;

ATTESO che per i motivi di cui sopra non è possibile autorizzare interventi sul sedime stradale per i quali occorre interrompere la circolazione stradale;

RITENUTO pertanto doveroso venire incontro a tali esigenze quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Nel periodo 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2010,

1. Il divieto assoluto di disturbare la quiete notturna dalle ore 20.00 alle ore 09.00 e quella diurna dalle ore 13.00 alle ore 16.00 attraverso attività edili, professionali e mestieri rumorosi.
2. Dette attività sono vietate senza alcuna eccezione durante i giorni festivi;
3. Sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti alla cura del verde e nel rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00;
4. Sono da intendere professioni e mestieri rumorosi tutte quelle attività che, per l'uso di macchine, motori, o per l'azione di strumenti manuali, sono causa sia di rumori notevoli che si propagano fuori dai locali in cui esse sino esercitate, sia di odori o polveri anche se non nocivi alla salute;

5. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze;

A partire dal 1 luglio 2010

Dovranno essere lasciati liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ect.) eventualmente occupati per attività edilizie o di altra natura, e restituiti in maniera decorosa.

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/00, con pagamento in misura ridotta pari ad €. 50,00, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero segnalati all'A.G. ai sensi dell'art. 659 c.p.

INCARICA

Il personale della Polizia Municipale e gli altri operatori della Forza Pubblica, qualora necessari, della vigilanza e dell'esatta osservanza di quanto prescritto dal presente provvedimento.

DISPONE

- che alla presente sia data la più ampia e capillare diffusione pubblica immediata e nel tempo;
- che la presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'albo pretorio per giorni 60 e sarà inviata, ad opera del messo comunale, entro il termine di tre giorni agli Organi di Vigilanza ed ai tutti gli Enti con attribuzioni in materia, per quanto di competenza e conoscenza di seguito elencati:
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione di Castiadas;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Maracalagonis;
 - Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Maracalagonis;

Avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO
F.to Antonella Corona

AC/mit